



ALLEGATO A alla Dgr n. 181 del 27 febbraio 2014

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SILV E ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' APPLICATIVE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO EX ART. 28 L.R. 13 MARZO 2009 N. 3

TRA

VENETO LAVORO, con sede legale in Mestre (VE), Via Ca' Marcello n. 67, cod fisc./P.I. 03180130274, nella persona di, nato a il .../.../....., e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e Legale rappresentante e pertanto al presente atto autorizzato;

E

FORMEDIL - Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale nell'Edilizia, con sede in, codice fiscale....., rappresentata da e domiciliata ai fini della presente Convenzione presso, d'ora in avanti soggetto utilizzatore.

Visti:

- Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzione e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- l’art. 1, D.Lgs. n. 181/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 297/2002, che individua i “servizi competenti” ad erogare servizi per il lavoro;
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30” e in particolare l’art. 6, modificato da ultimo dal comma 1 dell’art. 29 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 111/2011, che individua regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione;
- il D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- l’art. 20, L.R. 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, che definisce le linee guida del Sistema dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, nonché l’art. 21 legge cit., che individua i servizi per il lavoro che i Centri per l’impiego e i Soggetti accreditati sono chiamati ad assicurare;
- gli artt. 25 e 26, L.R. 13 marzo 2009, n. 3, che istituiscono l’elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale e le modalità di cooperazione e raccordo tra pubblico e privato;
- l’art. 28, L.R. 13 marzo 2009, n. 3, recante disposizioni per l’istituzione del Nodo Regionale di Borsa Lavoro (BLV), cui gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati sono obbligati a connettersi;

- la D.G.R. n. 1445 del 19/05/2009 e il successivo Decreto Dirigenziale del Dirigente della Direzione Lavoro n. 446 del 26/05/2009, recanti disposizioni per l'istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi dell'art. 25, L.R. 13 marzo 2009, n. 3;
- la D.G.R. n. 3330/2005, come modificata dalla D.G.R. n. 3430/2006, contenente indirizzi applicativi per gli operatori sul trattamento dei dati in borsa continua nazionale del lavoro, che individua Veneto Lavoro, i centri per l'impiego e i soggetti utilizzatori quali "titolari del trattamento dei dati";
- la Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10.02.2009, in materia di reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;
- gli indirizzi applicativi del Dirigente Regionale Direzione Lavoro – Prot. n. 375800/59.10, 8 luglio 2010 - con i quali vengono date disposizioni in materia di accesso al SILV da parte di operatori accreditati ai servizi per il lavoro;

Tenuto conto che i seguenti Contratti Collettivi nazionali di lavoro, prevedono l'istituzione di Casse Edili, quali strumenti per l'attuazione delle materie definite dalla contrattazione collettiva:

- per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12 maggio 2010, art.113;
- il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 19 aprile 2010, art.114;
- il CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 26 aprile 2010, allegato Q;
- il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. del 16 dicembre 2010 "Istituzione della Borsa del Lavoro dell'artigianato delle costruzioni";

Premesso che il FORMEDIL:

- rientra tra i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione al lavoro di cui alla lett. e), comma 1 dell'art. 6, del D.lgs. 276/2003 richiamato in premessa, in quanto ente bilaterale;
- ha richiesto di venire a conoscenza di alcuni dati contenuti nel Sistema Informativo Lavoro Veneto necessari per l'erogazione dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro a lavoratori disoccupati, in mobilità, interessati ad essere impiegati in aziende del settore edile, anche attraverso la collaborazione con le Scuole Edili a loro associate;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha realizzato il portale "Cliclavoro" per l'accesso ai servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale, avviando una sperimentazione con le Regioni per l'interoperabilità del sistema tra nodi regionali ed un nodo di coordinamento nazionale;
- la Regione Veneto ha aderito alla sperimentazione "Cliclavoro", affidando a Veneto Lavoro il compito di realizzare il nodo regionale nell'ambito di BLV;
- Veneto Lavoro ha, altresì, il compito di gestire il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV), compresi i servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- nell'ambito del SILV è implementata, attraverso l'applicazione denominata "IDO", una serie di funzionalità per la gestione di servizi per lavoratori e aziende;

- il Formedil è iscritto *ope legis* presso l'albo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle agenzie per il lavoro alla III sezione - regime particolare di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro a seguito di comunicazione di inizio attività del 12.01.2012;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione Veneto Lavoro e Formedil intendono disciplinare l'interscambio delle informazioni relative all'incrocio domanda e offerta di lavoro nel settore edile attraverso la collaborazione del Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) e la Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it). La cooperazione tra i due Sistemi informativi riguarderà:

- l'interscambio delle informazioni per consentire alla Blen.it di verificare e validare i dati dei lavoratori occupati o che intendono occuparsi nel settore dell'edilizia;
- la collaborazione tra gli sportelli Blen.it e Scuole Edili ed i Centri per l'Impiego delle Province di riferimento per lo svolgimento dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro;
- le informazioni relative all'avvio o cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti le sedi operative o le unità locali in Veneto, inviate dai datori di lavoro che applicano i CCNL richiamati in premessa.

Art. 2

Proprietà dei dati e titolarità del trattamento

Veneto Lavoro conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti nel SILV di propria pertinenza e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate, nonché, in conformità agli indirizzi emanati, la possibilità di gestire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e alle innovazioni tecniche.

La trasmissione dei dati al Formedil non modifica la suddetta titolarità né trasferisce la proprietà della banca dati.

Il Formedil, in quanto titolare del trattamento dati, è tenuto ad acquisire da ciascun lavoratore o datore di lavoro il consenso ai trattamenti di diffusione e comunicazione dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

Art. 3

Individuazione dei "soggetti" del trattamento (privacy)

Con il presente atto Veneto Lavoro designa Formedil, ai sensi e per gli effetti dell'Art.29 del D.Lgs. n.196/2003, quale responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali che Formedil effettua in esecuzione della presente convenzione.

Formedil, specificatamente, dovrà:

- a. adempiere all'incarico nel rispetto delle misure minime di sicurezza agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B del codice per la protezione dei dati personali ed ad implementare tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 cod. civ.;
- b. predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c. dare direttamente riscontro, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali degli interessati con le modalità eventualmente individuate da Veneto Lavoro, per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;
- d. trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, che necessitino di riscontro scritto, al titolare del trattamento

- dei dati personali, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
- e. fornire al titolare la massima assistenza necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - f. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni ripartite.

Art. 4

Il ruolo di Veneto Lavoro

Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

Il SILV, costituito nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell'ambito del nodo regionale "borsalavoroveneto" e supporta la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

Veneto Lavoro persegue obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, oltre a obiettivi di semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici.

Veneto Lavoro provvede inoltre all'assistenza tecnica del SILV, svolgendo manutenzione conservativa, correttiva e sicurezza dei dati, adeguando il sistema all'evoluzione normativa nazionale e regionale.

In tale ambito Veneto Lavoro interviene ad adeguare il SILV per consentire l'interscambio delle informazioni e la collaborazione specificati nell'articolo 1 della presente convenzione, tra il SILV stesso e Blen.it. Gli oneri derivanti da tale intervento rimangono a carico di Veneto Lavoro.

Art. 5

Obblighi di Formedil

Formedil, in aderenza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si obbliga inoltre a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal SILV esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire ai sensi dell'art. 30 del Codice per la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a soggetti, quali le Scuole Edili, che siano stati designati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino elevati livelli di sicurezza;

- ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e di conseguenza a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- a comunicare al titolare:
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

Art. 6

Disciplina e modalità di accesso ai dati

I lavoratori che intendono trovare occupazione presso aziende del settore edile, compresi i disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione inseriscono i dati relativi al proprio profilo (curriculum vitae) direttamente collegandosi al portale della Borsa Lavoro Edile, previa registrazione o attraverso la Scuola Edile di competenza territoriale.

Il Portale della Borsa del Lavoro Edile invia una richiesta di verifica dei dati dei lavoratori di cui sopra al Sistema Informativo Lavoro Veneto, al fine di verificare se il lavoratore stesso è occupato o è in possesso dello stato di disoccupazione o è iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della normativa vigente.

Nel caso ci siano le condizioni per un eventuale esito positivo di incrocio domanda e offerta di lavoro tra uno o più lavoratori ed un'azienda tramite la Borsa Lavoro Edile, il Formedil provvederà, attraverso la Scuola Edile competente, a gestire l'azione di *matching*, comunicando i relativi risultati al SILV.

Il SILV comunicherà al Formedil le seguenti informazioni in merito a:

- i lavoratori che si recano ai propri sportelli, che si dichiarano interessati ai servizi di incrocio domanda e offerta di lavoro attraverso la Blen.it;
- le offerte di lavoro nel settore edile da parte delle aziende che si dichiareranno interessate ad usufruire dei servizi di cui sopra;
- tutte le comunicazioni di assunzione e cessazione di propria competenza di lavoratori che abbiano a riferimento uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro in premessa citati.

Veneto Lavoro si impegna a consentire al Formedil, attraverso gli sportelli Blen.it delle Scuole Edili provinciali associate, la cooperazione applicativa con il SILV per l'erogazione dei servizi di cui sopra con le modalità tecniche di seguito riportate.

L'accesso alla base informativa del SILV viene garantito attraverso un sistema di *web services* che mette in connessione il SILV con il sistema Blen.it. Attraverso tale connessione saranno scambiate le informazioni come descritto all'articolo 1 e secondo i formati definiti in sede tecnica. Qualora i servizi di accesso al SILV dovessero subire delle modifiche o degli aggiornamenti sarà cura di Veneto Lavoro informare Formedil sulle modifiche intervenute.

Lo scambio dei dati specificati nei paragrafi precedenti avverrà con le limitazioni e garanzie previsti nell'articolo seguente.

Art. 7

Limitazioni di accesso ai dati

Veneto Lavoro concede l'interoperabilità con il proprio SIL a Formedil esclusivamente per i dati essenziali e pertinenti, limitatamente all'erogazione dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro e di monitoraggio indicate in premessa.

I dati oggetto della presente convenzione sono riferiti esclusivamente ai lavoratori e alle aziende del settore delle costruzioni che applicano i CCNL indicati in premessa.

**Art. 8
Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di mesi 36 dalla sua sottoscrizione.
Veneto Lavoro potrà, qualora intervengano mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa, modificare e/o riformulare o anche recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

**Art. 9
Monitoraggio delle attività**

Il soggetto utilizzatore si impegna a fornire, attraverso le specifiche funzionalità applicative rese disponibili, i risultati delle attività di intermediazione e di quelle relative ai programmi di politica attiva del lavoro.

**Art. 10
Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2003**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza e di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall' art. 13, D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle finalità dei trattamenti oggetto della presente.

**Art. 10
Risoluzione per inadempimento e diffida ad adempiere**

Laddove Veneto Lavoro riscontri la non osservanza degli impegni assunti dal soggetto utilizzatore potrà intimare per iscritto a quest'ultimo di adempiere in un congruo termine (non inferiore a quindici giorni), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la presente Convenzione si intenderà senz'altro risolta.

**Art. 11
Condizione risolutiva**

L'eventuale venir meno dell'accreditamento ai servizi per il lavoro, in capo al soggetto utilizzatore, comporta la risoluzione *ipso iure* della presente Convenzione.

**Art.12
Disciplina del contenzioso**

L'eventuale controversia tra le parti stipulanti in merito all'attuazione della presente convenzione saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mestre-Venezia, addì/..../.....

Per VENETO LAVORO _____

Per FORMEDIL _____